



N. 14 - marzo 2010

L'ordinamento della protezione civile in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito

a cura dell'Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il C.E.R.D.P.

FRANCIA

La *Loi 2004-811 de Modernisation de la Sécurité Civile* (Legge di modernizzazione della protezione civile del 13 agosto 2004), abrogando la legge n. 87-565 del 22 luglio 1987, riguardante la medesima materia, ha modificato la dottrina e l'organizzazione della protezione civile sulla base dell'esperienza acquisita in seguito ai vari eventi calamitosi verificatisi nel Paese.

Secondo l'art. 1 della legge 2004-811 "la sicurezza civile ha per oggetto la prevenzione dei rischi di qualsiasi natura, l'informazione e l'allerta delle popolazioni, così come la protezione delle persone, dei beni e dell'ambiente contro incidenti, sinistri e catastrofi mediante la preparazione e la messa in opera di misure e di mezzi appropriati di competenza dello Stato, delle collettività territoriali e delle altre persone pubbliche o private". La legge si propone innanzitutto di valorizzare l'impegno responsabile del cittadino e di precisare le responsabilità dello Stato in materia di pianificazione, di condotta operativa e di presa in carica dei soccorsi.

Nel modello organizzativo delineato su tali presupposti, il comune rappresenta il primo livello organizzativo per affrontare un evento calamitoso: spetta dunque al sindaco, nell'esercizio dei suoi poteri di polizia, dirigere i soccorsi, rispondendo del suo operato al prefetto. La polizia municipale interviene nei casi di calamità territorialmente circoscritte come gli incendi, le inondazioni, gli smottamenti di terra, gli inquinamenti di diversa origine e natura, provvedendo d'urgenza a tutte le misure di assistenza e di soccorso e, se necessario, richiedendo l'intervento dell'autorità

amministrativa di livello superiore (art. I. 2211-1 e I. 2212-2 del *Code Général des Collectivités Territoriales* (Codice generale delle collettività territoriali). La legge 2004-811 (art.13, attuato con il Decreto n. 2005-1156 del 13 settembre 2005) ha inoltre istituito il *Plan Communal de Sauvegarde* (PCS - Piano Comunale di Salvaguardia), che, nel determinare le misure immediate di protezione e di informazione delle popolazioni, costituisce lo strumento operativo a disposizione del sindaco in caso di eventi attinenti alla protezione civile, ed è obbligatorio nei comuni identificati come a rischio - cioè quei comuni che rientrano in un piano di prevenzione dei rischi naturali individuati o che sono compresi in un piano particolare di intervento - e consigliato negli altri casi.

Il comune fa parte di un dispositivo di sicurezza civile che comprende tre livelli territoriali ulteriori: dipartimentale, zonale e nazionale, tramite i quali lo Stato può impegnare un maggior numero di mezzi specifici o di appoggio.

I differenti livelli territoriali dispongono di strutture di comando che permettono alle rispettive autorità di essere informate e di esercitare, al momento della crisi, le funzioni che sono loro devolute, quali la direzione delle operazioni o il coordinamento.

A livello di dipartimento, il dispositivo operativo dell'autorità prefettizia si articola intorno a due tipi di strutture di comando:

- *Centre Opérationnel Départemental*, (COD - Centro operativo dipartimentale) che si trova presso la prefettura e che ruota intorno al servizio incaricato di difesa e protezione civili;

- *Poste di Commandement Opérationnel* (PCO - Posto di comando operativo), che viene insediato il più vicino possibile al luogo di azione, ma al di fuori della zona a rischio. Ha l'incarico di coordinare i differenti attori che agiscono sul terreno.

Se la calamità va oltre le capacità di reazione di un singolo dipartimento, il *Centre Opérationnel de Zone* (COZ - Centro operativo di zona) fornisce i mezzi di rinforzo e coordina l'azione; in caso di necessità, interviene lo Stato a coadiuvare i dispositivi già sul posto per mezzo del *Centre Opérationnel de Gestion Interministeriel des crises* (COGIC). Secondo la legge, lo Stato assume la direzione delle operazioni di soccorso, tramite il prefetto, quando:

- il sindaco non controlla più gli eventi calamitosi, o fa appello al rappresentante dello Stato;
- il sindaco non ha preso le misure necessarie e il prefetto si sostituisce lui oppure le misure prese non hanno avuto esito;
- il problema concerne più comuni o dipartimenti;
- l'evento richiede l'avvio di un piano ORSEC (*Organisation de la Réponse de Sécurité Civile*)(su cui, v. sotto);
- la gravità dell'evento calamitoso supera le capacità di intervento locale.

Per fare fronte ai possibili rischi, i servizi competenti, secondo quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 2004-811, predispongono, oltre al già citato *Plan Communal de Sauvegarde*, anche il piano denominato *Organisation de la Réponse de Sécurité Civile*, (ORSEC, decreto n. 2005-1157) e il *Plan Particulier d'Intervention* (PPI-decreto n.2005-1158). Tutto ciò ha profondamente modificato il criterio di programmazione, in quanto è stata definita una terza generazione di piano ORSEC (dopo le precedenti versioni del 1952 e del 1987), con caratteristiche di maggiore flessibilità rispetto ai precedenti modelli, destinata a gestire le conseguenze di qualsiasi tipo di evento calamitoso per cui si renda necessaria una risposta urgente per la protezione della popolazione.

La legge 2004-811 ha inoltre modificato l'assetto istituzionale della protezione civile, intervenendo anche e sull'organizzazione e sui compiti della sua struttura centrale, ovvero la *Direction de la Sécurité Civile* (DSC) alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, responsabile nazionale della gestione dei rischi.

Diretta da un prefetto, la *Direction de la Sécurité Civile* annovera nei suoi ranghi circa 2500 persone, tra personale civile e militare, ripartite in 60 sedi territoriali. Nelle situazioni di emergenza questo mosaico di personale e di competenze agisce di concerto con le autorità locali, con le associazioni di volontariato e con gli altri ministeri, in particolare con Difesa, Salute, Ambiente e Trasporti allo scopo di mobilitare gli esperti e i materiali specialistici. Il personale della *Direction de la Sécurité Civile* prende parte anche a missioni umanitarie e di soccorso in paesi stranieri colpiti da calamità. Attualmente, la *Direction* si articola in quattro sottodirezioni:

- servizi operativi nazionali;
- vigili del fuoco e altri soccorritori;
- gestione dei rischi;
- amministrazione e logistica.

Per affrontare le catastrofi o le eventuali interruzioni della vita nazionale, la *Sous-direction de la gestion des risques* si occupa delle tre fasi della crisi: la preparazione, la reazione e la valutazione dei risultati. In questi campi, la *Sous-direction* assiste il direttore della sicurezza civile nell'esercizio della sua funzione di membro del comitato esecutivo del *Conseil National de Sécurité Civile*, organo consultivo del Governo istituito con decreto 8 agosto 2005, con la funzione di monitorare il censimento dei rischi, il livello delle misure di prevenzione e la capacità di intervento in presenza di eventi suscettibili di colpire le persone, i beni e l'ambiente. Coordinata con numerosi altri organismi, la *Sous-direction* analizza il rischio qualunque ne sia l'origine (naturale, tecnologica, nucleare, di inquinamento marino o terrestre, etc.); assicura, con mezzi a propria disposizione, la prevenzione e la regolamentazione in materia di incendi e definisce, anche da un punto di vista legale, il quadro della pianificazione dei soccorsi, occupandosi altresì della informazione e della

sensibilizzazione della popolazione ai rischi, nonché dei sistemi di allerta.

Infine, la *Direction de la Sécurité Civile* assicura la vigilanza della protezione civile in collegamento con gli stati maggiori delle zone di difesa, gli altri centri operativi nazionali e il centro di informazione e controllo della Commissione Europea. A questo scopo rende operativo in permanenza il *Centre Opérationnel de Gestion Interministeriel des crises* (COGIC) e, su decisione del ministro, la *Cellule interministérielle de suivi et de crise* (CISC) che assicura l'informazione del governo e risponde alle richieste di rinforzi dai prefetti della zona o degli stati esteri.

La *Sous-direction de l'Administration et de la logistique* (SDAL) assicura il controllo del personale assegnato alla DSC. Prepara e rende operativo il budget della missione Sicurezza civile, nell'ambito del bilancio dello Stato; fornisce consulenze ai servizi per la sicurezza civile in campo giuridico e assicura il sostegno logistico, immobiliare ed informatico ai servizi operativi di sicurezza civile, così come al Centro operativo di gestione delle crisi (COGIC). Sul piano logistico, la *Sous-direction de l'Administration et de la logistique* dispone di quattro *Établissements de soutien logistique et opérationnel* (ESOL) situati a Méry-sur-Oise, Marseille-La Valentine; Jarnac e Mort-Mare. Composte di 110 tecnici altamente qualificati, queste unità costituiscono un retroterra logistico in grado di rispondere ad esigenze particolari dei servizi operativi di protezione civile.

La *Sous direction des sapeurs pompiers et des acteurs du secours* si occupa, tra le altre cose, dell'elaborazione del quadro giuridico relativo ai servizi per gli incendi ed il soccorso e delle questioni tecniche relative al corpo dei vigili del fuoco.

La *Sous-direction des services opérationnels* si occupa, tra l'altro, degli interventi pianificati o meno, e del coordinamento dei vari centri operativi.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

La Legge fondamentale (*Grundgesetz*, 1949) della Repubblica federale fa rientrare la protezione della popolazione civile fra le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva della Federazione (art. 73, comma 1, n. 1). È inoltre

previsto (art. 87, comma 1) che in tali materie possano essere istituite, con legge federale, strutture amministrative autonome ovvero nuovi enti di diritto pubblico, posti alle dipendenze del Governo federale.

Inoltre, l'art. 35 della Legge fondamentale, nel regolare la cooperazione tra la Federazione e gli Stati (*Länder*), dispone che se la catastrofe naturale o il disastro minacciano il territorio di più di un *Land*, il Governo federale può, nella misura in cui ciò è richiesto per un efficace intervento, impartire istruzioni ai governi dei *Länder* affinché mettano a disposizione di altri *Länder* le rispettive forze di polizia, così come può disporre l'intervento di unità delle forze di polizia confinaria federale e delle forze armate per assistere le forze di polizia. Considerato il carattere emergenziale di detti provvedimenti del Governo federale, la Legge fondamentale dispone altresì che essi siano immediatamente revocati nel caso in cui lo richieda il *Bundesrat* (Consiglio federale: è l'organo attraverso cui i *Länder* partecipano all'attività legislativa e amministrativa della Federazione) e, nei restanti casi, senza frapporre alcun ritardo dopo la rimozione del pericolo.

Sulla base di tali disposizioni costituzionali, il 1° maggio 2004 è stato istituito con legge 27 aprile 2004, successivamente modificata dalla legge 2 aprile 2009 (*Gesetz zur Änderung des Zivilschutzgesetzes*) il *Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe* (BBK) (Ufficio federale della Protezione Civile e della assistenza per catastrofi), di cui si dirà più oltre, nell'ambito di competenza del Ministero federale dell'interno. La Repubblica Federale ha realizzato in tal modo un centro organizzativo a carattere unitario, istituzionalmente finalizzato alla garanzia della sicurezza della popolazione.

La legge del 2009 ha inoltre basato la protezione della popolazione sul concetto del doppio utilizzo (*Doppelnutzen*) delle risorse materiali da parte della Federazione e dei *Länder*. Il principio vale anche per il satellite di vigilanza e informazione Satwas, per le strutture di coordinamento gestite dal BBK e la banca dati deNIS (sistema di informazione sulla pianificazione delle emergenze). Viene inoltre potenziato il sistema di formazione ed aggiornamento attraverso strumenti come il LÜKEX (una serie di esercitazioni e simulazioni basate su diversi scenari di crisi a livello federale), si prevede la realizzazione congiunta di un'analisi del rischio a livello nazionale e si incarica la Commissione per la protezione civile di riferire al Governo e alla

Commissione permanente dei ministri dell'interno della Federazione e dei *Länder* su temi tecnici e scientifici della protezione civile. Infine, la legge contiene l'impegno della Federazione a valorizzare e sostenere il volontariato come elemento chiave di una strategia integrata di prevenzione e gestione degli eventi calamitosi.

Dal punto di vista organizzativo, come si è detto, il *Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe* (BBK) costituisce il fulcro del sistema complessivo della protezione civile. I compiti del BBK consistono nella programmazione, nella preparazione e nell'attuazione di interventi di emergenza; nella predisposizione di misure di coordinamento e cooperazione con i *Länder* nella gestione di alcune specifiche tipologie di rischio; nella predisposizione di misure di carattere preventivo per la protezione di infrastrutture connotate da particolari fattori di criticità; nella formazione di base e specialistica; nella formazione alla protezione civile ed al soccorso in caso di calamità; nella messa in allerta ed informazione della popolazione; nell'intervento medico e nella promozione della ricerca nel campo della protezione civile, in particolare per quel che riguarda i rischi NBC (nucleari, biologici e chimici), anche attraverso il rafforzamento della capacità di autotutela ed autoprevenzione dei cittadini; nella pianificazione di interventi in aree di cooperazione internazionale, congiuntamente ad altre agenzie nazionali di protezione civile.

Il *Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe*, diretto da un Presidente di nomina governativa, si articola in quattro dipartimenti:

- per la gestione delle situazioni di crisi;
- per la per la gestione delle emergenze, le infrastrutture e gli affari internazionali;
- per la ricerca e la tutela della salute pubblica;
- per la formazione alla protezione civile.

Un servizio per gli affari generali provvede inoltre all'amministrazione.

Sul piano della consulenza tecnico-scientifica occorre poi tenere presente la citata Commissione per la protezione civile istituita presso il Ministero federale dell'interno (*Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern*), con il compito di fornire raccomandazioni al Governo Federale e

alla Conferenza permanente dei Ministri dell'interno - su richiesta del Ministro federale dell'interno, del BBK o di propria iniziativa - per le materie concernenti la prevenzione e il contenimento delle conseguenze degli eventi calamitosi, tenendo conto dei rischi a breve, medio e lungo termine, e della dimensione regionale, nazionale o globale dei rischi medesimi.

I 27 membri effettivi della Commissione, ai quali si aggiungono 7 "ospiti" e 2 membri onorari, sono nominati dal Ministro federale dell'interno: coerentemente con l'approccio interdisciplinare che caratterizza l'attività di tale organismo, si tratta di studiosi ed esperti di varie discipline che, essenzialmente, afferiscono ai tre dipartimenti in cui si divide la Commissione stessa: medicina; scienze naturali e ingegneria e scienze sociali.

A livello federale opera anche il *Technisches Hilfswerk* (THW), un'agenzia governativa fondata nel 1950 con il compito di fornire assistenza tecnica alla difesa civile in caso di guerra: negli anni, l'attività del THW si è rivolta alla protezione civile, sia sul territorio tedesco sia all'estero, nell'ambito di operazioni di soccorso umanitario ed attualmente questo organismo dispone di circa 76.000 volontari, che si aggiungono agli 800 dipendenti. Articolato sul territorio della Repubblica federale in 665 sezioni locali, chiamati *Ortsverbände*, il THW, con le proprie unità tecniche e con le unità di pronto intervento, assicura tra l'altro l'erogazione di servizi di prima necessità, come acqua ed energia elettrica, o il loro immediato ripristino, nonché gli interventi di protezione ambientale, e l'assistenza tecnica per le infrastrutture, e in particolare per la riapertura delle vie di comunicazione e la creazione di alloggi di emergenza.

SPAGNA

In Spagna la competenza in materia di protezione civile e di gestione delle situazioni emergenziali spetta al *Ministerio del interior* (Ministero dell'interno), che la esercita attraverso la *Dirección General de protección civil y emergencias* (Direzione Generale della protezione civile e per le emergenze). Il *Real Decreto* (Decreto Reale) dell'11 luglio 2008, n. 1181, nel ridefinire le competenze generali del Ministero dell'interno in materia di protezione civile, in base alla legge 21

gennaio 1985, n. 2, e ai relativi regolamenti di attuazione, ha assegnato alla *Dirección General de protección civil y emergencias* le seguenti funzioni:

a) la predisposizione dei piani statali, di protezione civile o di norme o direttive la cui competenza le sia attribuita dalla normativa vigente;

b) la predisposizione e gestione pratica di esercitazioni e simulazioni nell'ambito dei citati piani;

c) l'organizzazione e la gestione del *Centro de Coordinación Operativa* (Centro di Coordinamento Operativo), della *Red de Alerta a la Radiactividad* (Rete di allerta sulla radioattività), delle reti proprie di comunicazione per le emergenze e di altre infrastrutture destinate a facilitare la gestione operativa delle emergenze;

d) la realizzazione di studi relativi ad analisi di rischio e di progetti pilota di carattere preventivo ai fini della predisposizione di piani di prevenzione di emergenze e catastrofi;

e) la predisposizione e diffusione di comunicati di allerta alle organizzazioni di protezione civile ed, eventualmente, ai cittadini;

f) la definizione e l'esecuzione dei bilanci di previsione della protezione civile;

g) l'avvio e il disbrigo delle pratiche necessarie alla raccolta di sovvenzioni e aiuti per le necessità derivate da sinistri o catastrofi e la predisposizione della relativa normativa;

h) l'avvio e il disbrigo delle pratiche necessarie alla raccolta di sovvenzioni e aiuti finalizzati all'introduzione di piani di protezione civile di carattere statale o lo sviluppo di attività di interesse per la protezione civile nel medesimo ambito e la predisposizione della relativa normativa;

i) la gestione amministrativa necessaria per l'appalto di opere, studi e servizi e per l'acquisizione di beni;

j) la formazione teorica e pratica nella gestione dei rischi e delle emergenze, inclusa la formazione dei dirigenti e del personale dei diversi servizi e delle organizzazioni coinvolte nelle operazioni d'emergenza, in particolare, i servizi antincendio e salvataggio, i servizi sanitari e le Forze e i Corpi di Sicurezza;

k) l'organizzazione e la cura di uno specifico fondo documentale che consenta la massima diffusione dell'informazione;

l) lo sviluppo di studi e programmi di informazione alla popolazione, la promozione dell'autoprotezione civile, lo sviluppo di studi e programmi di promozione della partecipazione sociale alle attività di protezione civile e delle emergenze, nonché di programmi educativi alla prevenzione nei centri scolastici;

m) lo sviluppo di studi e ricerche su aspetti sociologici, giuridici ed economici, rilevanti per le attività di protezione civile e emergenze;

n) il coordinamento delle relazioni con le *Unidades de Protección Civil de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno* (Unità di Protezione Civile delle Delegazioni e Sottodelegazioni del Governo), e con gli organi competenti in materia di protezione civile delle Comunità Autonome e delle Amministrazioni locali, così come l'organizzazione e la gestione della Segreteria della *Comisión Nacional de Protección Civil* (Commissione Nazionale della Protezione Civile), della sua Commissione e delle relative commissioni tecniche e gruppi di lavoro;

o) la cura delle relazioni tecniche con organismi omologhi di altri paesi, in particolare dell'Unione Europea, del Mediterraneo e dell'area Iberoamericana, e la partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali con competenze in materia di protezione civile e delle emergenze, così come nelle commissioni e nei gruppi di lavoro costituiti in seno all'Unione Europea;

p) la richiesta l'intervento dell'*Unidad Militar de Emergencias* (Unità Militare per le Emergenze) secondo i Protocolli operativi stabiliti dalla stessa.

Accanto alla Direzione generale della protezione civile e per le emergenze, la *Comisión Nacional de Protección Civil* (Commissione Nazionale della Protezione Civile), regolata dal *Real Decreto* (Decreto Reale) 967/2002, è un organo collegiale interministeriale incardinato, dal punto di vista organizzativo, presso il Ministero dell'Interno. La sua principale finalità è il conseguimento di un adeguato coordinamento in materia di protezione civile tra gli organi dell'Amministrazione Generale dello Stato e le Amministrazioni delle Comunità Autonome, per garantire un'efficace azione dei poteri pubblici. Si occupa dello studio e della prevenzione delle situazioni di grave rischio collettivo, catastrofe o calamità pubblica, e della protezione e del soccorso di persone e beni nei casi in cui tali situazioni si producano.

Le funzioni della *Comisión Nacional de Protección Civil*, stabilite dalla Legge 2/1985, sono le seguenti:

- omologare i piani di protezione civile la cui competenza le sia attribuita;
- pubblicizzare le norme tecniche emanate a livello nazionale in materia di protezione civile;
- pubblicizzare le disposizioni e le norme regolamentari che, potendo ripercuotersi sulla sicurezza delle persone o dei beni, siano collegate alla protezione civile;
- partecipare al coordinamento delle azioni degli organi connessi con la protezione civile;
- proporre la normalizzazione e omologazione delle tecniche e dei mezzi che possano utilizzarsi per i fini di protezione civile.

La *Comisión Nacional de Protección Civil* ha, inoltre, il carattere di *Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres* (Comitato Spagnolo della Strategia Internazionale per la Riduzione dei Disastri).

Per quanto concerne la sua organizzazione, la *Comisión Nacional de Protección Civil* funziona in *plenum* e in Commissione Permanente; è prevista, inoltre, la possibilità di creare al suo interno commissioni tecniche o gruppi di lavoro per lo studio di aspetti concreti.

Il *Plenum* della Commissione Nazionale della Protezione Civile è costituito dai seguenti membri:

Presidente: Ministro dell'Interno.

Vicepresidente: Sottosegretario all'Interno.

Segretario: Direttore generale della Protezione Civile.

Consiglieri: Rappresentanti dei Dipartimenti ministeriali e di altri Organi dipendenti dall'Amministrazione Generale dello Stato, rappresentanti delle Comunità Autonome e degli Enti Locali.

La Commissione Permanente della Commissione Nazionale della Protezione Civile è costituita dai seguenti membri:

Presidente: Sottosegretario all'interno;

Vicepresidente: Direttore generale della Protezione Civile;

Segretario: Vicedirettore della Protezione Civile;

Consiglieri: rappresentanti dei Dipartimenti ministeriali e di altri Organi dipendenti dall'Amministrazione Generale dello Stato, rappresentanti delle Comunità Autonome e degli Enti Locali.

REGNO UNITO

Il sistema della protezione civile nel Regno unito fa capo al Governo, che nel 2001 ha istituito il *Civil contingencies secretariat - CCS* (Segretariato per le emergenze civili), insediato presso gli uffici del Primo ministro, all'interno del *Cabinet office*, e presieduto da un Direttore (*Director of civil contingencies*), posto gerarchicamente alle

dipendenze del *Head of Security, intelligence and resilience*, cioè il Consigliere del Primo ministro per la sicurezza.

Il *Civil contingencies secretariat* opera in collaborazione con altri dipartimenti governativi, enti locali e privati per prevenire e affrontare le situazioni di emergenza civile e ripristinare le condizioni di normalità, e le sue funzioni possono essere così sintetizzate:

- individuazione, valutazione dei casi di rischio e adeguata informazione della popolazione;
- preparazione di adeguati mezzi per assicurare un'immediata capacità di reagire alle emergenze;
- miglioramento e rafforzamento della capacità intrinseca dell'intero sistema di reagire in modo flessibile e rapido in situazioni critiche;
- svolgimento di funzioni di coordinamento e guida nelle situazioni di emergenza;
- miglioramento della capacità di gestione a livello centrale (all'interno del Governo) delle funzioni di soluzione delle emergenze.

Il *Civil contingencies secretariat* è composto da una serie di uffici che seguono i differenti aspetti dell'attività dell'organo:

Horizon scanning and response team: si occupa di osservazione e risposta: tiene sotto controllo e valuta le potenziali situazioni di rischio, fornisce informazioni agli organi decisionali e li assiste nella formulazione di strategie di reazione integrate;

Capability team: organizza il personale, le infrastrutture logistiche, gli aspetti pratici degli interventi, facendo in modo che siano sempre tempestivi, efficienti e flessibili alle esigenze;

Strategy and communications team: fornisce consulenze al capo del CCS affinché le operazioni siano mirate, coerenti ed efficaci, nonché comunicate al pubblico in modo esauriente;

Exercises and operation team: è responsabile del coordinamento delle attività dei vari dipartimenti e organi del governo che intervengono ciascuno per la propria competenza quando si profila un intervento di emergenza;

Civil Contingencies Act and Local Response Capability Team: è responsabile dell'applicazione del *Civil Contingencies Act* (di cui si dirà più avanti) gestisce gli interventi a livello locale, verifica i relativi finanziamenti e tiene i contatti tra il CCS e gli enti locali, rappresentando questi ultimi presso il Governo.

International Team: ha invece il compito di tenere i contatti con le istituzioni internazionali (CEE e NATO).

Corporate services team: fornisce servizi di carattere generale al CCS.

Il *Civil contingencies secretariat* lavora in stretta collaborazione con un gran numero di organismi pubblici e privati attivi nello sviluppo di politiche di intervento e che rappresentano vari livelli di interessi, locali e centrali, e agisce sulla base di linee guida adottate dal Governo che, in conformità con il citato *Civil contingencies Act*, indicano i principi cui le varie componenti del sistema della protezione civile debbono conformarsi affinché siano garantite risposte efficaci alle emergenze.

Esiste anche un *Emergency planning college* per l'addestramento di esperti nella gestione delle emergenze, che opera in *partnership* con l'Università di Leeds e rilascia titoli accademici qualificanti in materia di protezione civile, gestione dei rischi, pianificazione delle attività di emergenza, e altri soggetti collegati.

Il sistema britannico di protezione civile è regolato dal *Civil contingencies Act* adottato nel 2004, che disciplina l'attività di protezione civile a livello locale e aggiorna le disposizioni dell' *Emergency powers Act*, risalente agli anni 1920.

La prima parte del *Civil Contingencies Act* indica i doveri e i poteri delle autorità locali e degli enti attivi sul territorio per prevenire ed affrontare con il necessario coordinamento gli eventi, mentre la seconda parter disciplina le modalità con cui il Governo può esercitare dei poteri di emergenza, anche in deroga alla legislazione vigente, fatte salve la garanzie democratiche di controllo da parte del Parlamento.

Il *Civil contingencies Act* distingue inoltre tra emergenze locali e circoscritte a determinate zone e situazioni di rischio che riguardano aree più vaste o il Paese intero, e sono pertanto suscettibili di comportare il ricorso a misure d'urgenza a livello nazionale. Tali misure, per loro

natura temporanee, devono essere devono essere altresì proporzionate alla gravità della situazione e sono formalmente adottate dalla Regina quale Capo dello Stato.

Inoltre, gli attori della protezione civile locale sono distinti, dalla legge, in due categorie, per ciascuna delle quali vengono indicati i rispettivi compiti: ad un gruppo di soggetti sono assegnati compiti operativi di intervento, coordinamento e informazione, (la Polizia, i Vigili del fuoco, i servizi di ambulanza, la Guardia costiera, tutte le principali Autorità locali, le Associazioni che forniscono i servizi medici di primo soccorso, le Agenzie ambientali), poiché si tratta di organismi e strutture che agiscono nel momento dell'emergenza e la gestiscono direttamente; mentre un secondo gruppo di enti (le società che gestiscono le forniture di energia, gas, acqua e telecomunicazioni, gli operatori aeroportuali e portuali, le società che gestiscono il trasporto ferroviario e della metropolitana, ed altre) è coinvolto nell'attività di protezione civile in funzione di collaborazione e supporto, poiché comprende i soggetti che devono di garantire la logistica e il funzionamento delle infrastrutture.

L'ultima nota breve:

Gli sviluppi della strategia occidentale per l'Afghanistan

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere
richiesti all'Archivio Legislativo
tel 06 67062610

ArchivioLegislativo@senato.it

I testi sono disponibili alla
pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e
documenti – dossier di
documentazione. Servizio studi
– note brevi